

## **20 GENNAIO 2010**

### **COORDINAMENTO GIUSTIZIA**

### **TRIBUNALE DI ROMA - CAUSA CONTRO L'ARAN**

Lunedì **18 gennaio 2010** si è tenuta, presso il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la seconda udienza (la prima si è svolta il 21/04/2009, dinanzi al Giudice Laura Scalia della Sezione Civile) della causa promossa da alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia (attori principali), con intervento *ad adiuvandum* della Federazione Dirpubblica, contro l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN (convenuta).

La controversia, avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2003, n. 356, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, che concerne la definizione della posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle *ex* carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella *ex* VIII qualifica funzionale, è pervenuta al predetto giudice a seguito dell'ordinanza con la quale il precedente organo giudicante, designato in sede civile, aveva ritenuto che si dovesse seguire il rito del lavoro.

Davanti alla Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco sono comparsi, per gli attori principali e Dirpubblica, l'Avv. Carmine Medici, il Segretario Generale, Giancarlo Barra, ed un componente del Coordinamento Nazionale Giustizia (nonché ricorrente) della predetta O.S, Mariarosaria Limitone. Non è invece comparso l'Avvocato dello Stato in difesa dell'ARAN.

L'Avv. Medici ha ribadito che la causa doveva essere correttamente instaurata con atto di citazione e trattata con rito ordinario; ha, quindi, chiesto la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale adito. In via subordinata ha, inoltre, domandato il rinvio della discussione con termine per note ex art. **429 c.p.c.**

Il giudice, all'esito della discussione, si è riservato.

Martedì **19 gennaio 2010**, il Giudice Marrocco ha così deciso: *"Il Giudice, dato atto che il Presidente del Tribunale si è già pronunciato sulla questione dell'assegnazione della causa alla sezione lavoro e che la richiesta di riesame del provvedimento non è supportata da alcun elemento di novità rispetto a quelli già esaminati da detto Ufficio; dato atto che il termine ex art. 426 c.p.c. risulta già concesso; ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, fissa per la discussione l'udienza al 12/04/2010 con note fino a 10 giorni prima"*.

In buona sostanza non è stata condivisa la richiesta degli attori di rinviare gli atti al Presidente del Tribunale per la riassegnazione alla Sezione Civile e ha considerato già esperiti i termini di cui all'art. 426 del c.p.c. (passaggio dal rito ordinario al rito speciale), ma ha concesso quello richiesto per le note difensive di cui al 2° comma dell'articolo 429 del c.p.c., fissando l'udienza (la terza) al **12 aprile 2010**.

L'UFFICIO STAMPA